

**DELIBERA N. 257/19/CSP**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GASME S.R.L.**  
**(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE**  
**“TELEACRAS BUSINESS”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI**  
**NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 38, COMMA 9, E 37, COMMA 1, DEL D.LGS.**  
**N. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA**  
**N. 538/01/CSP**  
**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA - PROC. 73/19/ZD-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l'Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata, contestata e notificata, in data 4 luglio 2019, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 29 aprile al giorno 5 maggio 2019 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleacras Businnes*” la presunta violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP da parte della società Gasmè S.r.l..

In particolare, il predetto Organismo regionale ha contestato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario, di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, così come segue.

Il giorno 29 aprile 2019, nelle fasce orarie 01.00.00-02.00.00, 07.00.00-08.00.00, 08.00.00-09.00.00, 14.00.00-15.00.00, 17.00.00-18.00.00, 20.00.00-21.00.00 e 22.00.00 -23.00.00 il limite di affollamento pubblicitario orario è stato superato, rispettivamente, per il 6,21%, lo 0,86%, il 12,36%, il 15,17%, il 9,10%, il 17,06% e il 7,72%.

Il giorno 30 aprile 2019, nelle fasce orarie 00.00.00-01.00.00, 07.00.00-08.00.00, 08.00.00-09.00.00, 14.00.00-15.00.00, 22.00.00-23.00.00 e 23.00.00-00.00.00 il limite di affollamento pubblicitario orario è stato superato, rispettivamente, per il 3,98%, il 6,19%, il 14,11%, lo 0,18%, il 2,11% e il 3,49%.

Il giorno 1° maggio 2019, nelle fasce orarie 06.00.00-07.00.00 e 07.00.00-08.00.00 il limite di affollamento pubblicitario orario è stato superato, rispettivamente, per il 25,36% e il 3,13%.

Il giorno 2 maggio 2019, nelle fasce orarie 07.00.00-08.00.00, 14.00.00-15.00.00, 17.00.00-18.00.00, 20.00.00-21.00.00, 22.00.00-23.00.00 e 23.00.00-00.00.00 il limite di affollamento pubblicitario orario è stato superato, rispettivamente, per lo 0,10%, l'8,28%, il 10,28%, il 13,61%, il 3,62% e il 4,97%.

Il giorno 3 maggio 2019, nelle fasce orarie 00.00.00-01.00.00, 01.00.00-02.00.00, 05.00.00-06.00.00, 06.00.00-07.00.00, 07.00.00-08.00.00, 08.00.00-09.00.00, 13.00.00-14.00.00 e 14.00.00-15.00.00 il limite di affollamento pubblicitario è stato superato, rispettivamente, per il 7,14%, il 6,41%, l'1,29%, il 28,56%, il 16,22%, il 3,88%, il 17,00% e il 3,75%.

Il giorno 4 maggio 2019, nelle fasce orarie 20.00.00-21.00.00, 22.00.00-23.00.00 e 23.00.00-00.00.00 il limite di affollamento pubblicitario è stato superato, rispettivamente, per il 9,72%, il 3,37% e il 3,84%.

Il giorno 5 maggio 2019, nelle fasce orarie 00.00.00-01.00.00, 06.00.00-07.00.00, 07.00.00-08.00.00, 08.00.00-09.00.00, 13.00.00-14.00.00 e 20.00.00-21.00.00 il limite di affollamento pubblicitario è stato superato, rispettivamente, per il 13,06%, il 22,54%, il 13,50%, lo 0,50%, lo 0,48% e lo 0,41%.

Infine, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha contestato alla società Gasme S.r.l. la trasmissione di *“messaggi pubblicitari senza le dovute segnalazioni”* e di *break* pubblicitari che *“non vengono distinti dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione”* dal giorno 29 aprile al giorno 5 maggio 2019 in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

## **2. Deduzioni della società**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha relazione a questa Autorità che la società Gasme S.r.l. *“non ha fatto pervenire memoria difensiva né ha richiesto audizione”*.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 6 settembre 2019, ha proposto a questa Autorità *“alla luce dell'alto numero di violazioni accertate e della mancata collaborazione da parte dell'emittente [...] l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale”*.

La suddetta proposta è meritevole di accoglimento, ad eccezione del riferimento all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare, come, di seguito, specificato.

Riguardo alla contestata violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, della d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, l'assenza della scritta *“pubblicità”* nel corso della trasmissione dei singoli *spot* pubblicitari e, quindi, di mezzi di evidente percezione in ordine alla natura commerciale degli stessi da parte dei telespettatori, di per sé, non rende riconoscibile e distinguibile la singola comunicazione commerciale audiovisiva dal resto della programmazione televisiva trasmessa.

Allo stesso modo, non può dubitarsi come il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario, come sopra riportato, nelle varie giornate di programmazione televisiva monitorata, comporti la violazione della disposizione normativa contenuta nel citato art. 38, comma 9, della d.lgs. n. 177/05;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita”*

[...]” e che “*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di infrazione nell’arco di sette giorni di programmazione televisiva monitorata, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori che non percepiscono in modo immediato lo scopo commerciale di quanto trasmesso e, al contempo, eccessivi indebiti vantaggi economici a favore del fornitore del servizio di media audiovisivo in esame.

**B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

**C. Personalità dell’agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il rispetto del quadro normativo legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell’agente**

La mancata disponibilità di bilanci successivi all’esercizio 2015 (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un’appropriata valutazione in merito all’attuale situazione economica della società Gasmè S.r.l..

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l’applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattro-centosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Gasmè S.r.l., cod. fisc. 01474220843, con sede in Agrigento (AG), via Stromboli n. 4, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleacras Business*” di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 38, comma 9, e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e

2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 257/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 257/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi